

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 novembre 2020.

**Modifica del decreto 24 gennaio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», ed in particolare l'art. 3;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del medesimo decreto, che prevede che il Fondo provveda, in via ordinaria, al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e che il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria;

Visto l'art. 10, comma 2, del citato decreto in base al quale nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), (superiore a trentasei ore annue pro-capite) il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'art. 9;

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, che si costituiscono, previa stipula di accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che stabilisce che i fondi siano istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la possibilità di apportare modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26;

Visto l'accordo sottoscritto in data 30 aprile 2020 tra Poste Italiane S.p.a., anche in rappresentanza di Postel S.p.a., Poste Vita S.p.a., Poste Assicura S.p.a., Egi S.p.a., Postemobile S.p.a., BancoPosta Fondi S.p.a. sgr, PostePay S.p.a. e le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFASAL Com.ni e FNC UGL Com.ni, con cui, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, è stato convenuto di apportare modificazioni alla disciplina dell'assegno ordinario di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642;


Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa nel citato accordo del 30 aprile 2020, di apportare modifiche e integrazioni all'atto istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Gruppo Poste Italiane, in particolare con riferimento all'art. 10 comma 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, con la finalità di utilizzare al meglio gli strumenti disponibili di sostegno al reddito e all'occupazione e di pervenire a un più efficiente utilizzo degli accantonamenti e delle prestazioni del Fondo;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, dando seguito a quanto stabilito nell'accordo sindacale del 30 aprile 2020;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2014, n. 78642, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di riduzione



dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. Tale assegno ordinario di sostegno al reddito deve riguardare interventi di durata massima almeno pari a quella prevista dall'art. 9».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2020

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
CATALFO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2387

20A07095

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 dicembre 2020.

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018.** (Ordinanza n. 724).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4 della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro 3.250.000,00 per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1/2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2019 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 è prorogato di dodici mesi e lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 è integrato di euro 2.000.000,00 per il proseguimento degli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2020, con la quale è stato prorogato di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 4, della sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, è integrato di euro 1.633.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento delle attività di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 547 del 21 settembre 2018, n. 550 del 6 ottobre 2018 e n. 576 del 15 febbraio 2019;

Considerato che i predetti eventi sismici hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché l'evacuazione di diversi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;

Attesa la necessità di consentire la conclusione degli interventi di pronto ripristino del patrimonio edilizio privato;

Acquisita l'intesa della Regione Molise con nota prot. n. 153735 del 7 ottobre 2020;

Dispone:

Art. 1.

*Interventi di pronto ripristino  
sul patrimonio edilizio privato*

1. Al fine di favorire il rapido ripristino della funzionalità del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici di cui in premessa, mediante la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 576 del 2019, il Commissario delegato è autorizzato ad ammettere a contributo le domande che risultano già presentate alla data di adozione della presente ordinanza anche oltre il termine di cui al comma 5 del medesimo art. 1.

Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 si provvede nel limite delle risorse all'uopo stanziate dalle delibere del Consiglio dei ministri citate in premessa.

